

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
MACERATA SCHERMA

DENOMINAZIONE– SEDE – DURATA – COLORI SOCIALI - SCOPO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Macerata Scherma”, in breve “A.S.D. Macerata Scherma.” (d’ora in poi “Associazione”)

Articolo 2 – Sede – Durata - Colori sociali

L’Associazione ha sede legale in Macerata, Via Severini, 42.

L’eventuale trasferimento della sede sociale, purché nello stesso Comune, non costituisce modifica dello Statuto ed è demandato al Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto al successivo articolo 18.

I colori sociali dell’Associazione sono il bianco e il rosso, l’emblema sociale è costituito dallo scudo emblema della città di Macerata con la maschera da scherma e le tre armi incrociate.

Articolo 3 – Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.

L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della scherma e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio,

l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- la gestione di centri benessere o fisioterapici;

- la vendita di articoli sportivi;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della Federazione Internazionale di Scherma (F.I.E.) e del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), e dell'International Wheelchair and Amputee Sports Federation (I.W.A.S.).

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

ASSOCIATI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE - DECADENZA

Articolo 4 – Associati e loro categorie

L'esercizio dei diritti dell'Associato e l'accesso all'attività dell'Associazione sono subordinati al tesseramento alla FIS.

Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello comunicato per iscritto dall'Associato e riportato nel relativo libro, fatte salve le successive variazioni comunicate nella stessa forma.

Gli Associati si distinguono in:

1) Onorari, cioè persone, designati dall'assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo, che abbiano acquisito particolari benemeritenze a favore dell'Associazione. L'Associato onorario non è tenuto al pagamento della quota annuale e non ha diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione, può essere tesserato alla FIS e, con il tesseramento, acquisisce automaticamente tutti i diritti dell'associato ordinario.

2) Sostenitori, cioè soci ordinari che per puro spirito di supporto agli scopi dell'associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità, con donazioni o altre erogazioni liberali versando, comunque, a favore dell'Associazione una quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

3) Ordinari, sono coloro che sono stati ammessi come tali, e si sono obbligati a versare la quota associativa di iscrizione o di rinnovo comprendente il tesseramento FIS.

4) Ordinari Atleti, sono coloro che sono stati ammessi come tali, e si sono obbligati a versare la quota associativa di iscrizione o di rinnovo comprendente il tesseramento FIS e quella annuale per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 5 - Ammissione degli Associati

L'ammissione all'Associazione, in qualità di Associato sostenitore o ordinario, viene proposta con domanda indirizzata al Consiglio Direttivo e sottoscritta dall'aspirante (se minore, da chi ne esercita la potestà genitoriale il quale ne risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell'Associazione), nel rispetto dello scopo dell'associazione di cui all'articolo 1 del presente statuto. La qualità di Associato è acquisita contestualmente alla presentazione della domanda e la sua controfirma per accettazione da parte del Presidente dell'Associazione, salvo eventuale rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, che nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego. Con l'accettazione della sua domanda di ammissione, l'Associato si intende vincolato alle norme del presente Statuto, nonché al versamento delle quote associative, come previste dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 6 - Diritti degli Associati

Tutti gli Associati possono:

- 1) frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- 2) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori dell'Associazione;
- 3) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 4) intervenire e discutere alle assemblee; presentare per scritto proposte e/o reclami al Consiglio Direttivo;
- 5) partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Associato ordinario ed esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo se sono rispettati i requisiti di cui al presente Statuto all'art.7 punto 4;
- 5) gli Associati ordinari possono essere delegati ad assumere incarichi sociali se sono rispettati i requisiti di eleggibilità di cui al presente Statuto;

Tutti gli Associati maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. L'Associato minore d'età non ha diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione, tuttavia l'esercente la potestà parentale che abbia sottoscritto la domanda di iscrizione può partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

L'esercente la responsabilità genitoriale avrà diritto di voto qualora acquisisca personalmente la qualifica di Associato ordinario.

Articolo 7 - Doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- 1) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;
- 2) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- 3) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- 4) versare puntualmente le quote previste dal Consiglio Direttivo. Gli Associati che a seguito d'invito scritto non provvedono nei quindici giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la decadenza della qualità di Associato ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;
- 5) in via eccezionale il Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due consiglieri, si riserva di decidere, a maggioranza, in merito al trattamento da riservare a particolari posizioni presentategli.

Articolo 8 - Decadenza degli Associati

La qualità di Associato si perde per:

- a) morte dell'Associato;
- b) dimissioni dell'Associato; gli Associati che non abbiano presentato, per iscritto, le loro dimissioni entro il 30 giugno di ogni anno sono considerati Associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
- c) recesso dell'Associato, da comunicarsi per scritto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; il recesso comunicato dopo l'Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;
- d) esclusione dell'Associato per:
 - 1) morosità, lo stato di morosità viene formalmente contestato dal Consiglio Direttivo quando è protratto per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - 2) indegnità, consistente nella commissione di atti, all'interno o all'esterno dell'Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell'Associazione medesima o costituenti ostacolo al suo buon andamento;
 - 3) violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto e della normativa richiamata;
 - 4) radiazione dell'associato disposta dalla FIS, salvo riabilitazione

l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti.

Contro l'esclusione può essere interposto appello o all'Assemblea o al Collegio dei Probiviri, se esistente;

L'Associato radiato, di cui al punto 3, non può più essere riammesso. In caso di riabilitazione da parte della FIS, l'Associato potrà chiedere all'Associazione di essere riammesso.

Articolo 9 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione alla FIS e all'associazione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- b) dalla quota annualmente deliberata nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi liberi erogati dagli Associati;

d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;

e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun Associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea degli Associati
- 2) Il Presidente
- 3) Il Consiglio Direttivo
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti (l'organo è facoltativo)
- 5) Il Collegio dei Proviviri (facoltativo)

L'eleggibilità degli associati maggiorenni a componente degli organi sopra indicati è libera.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quadriennio olimpico e scadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio del quadriennio; tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 D.Lgs 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2, ultimo periodo D. Lgs 112/2017.

Tutti i Consiglieri, il Presidente, i Revisori e i Proviviri sono rieleggibili.

I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre Società e altre A.S.D. nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Articolo 11 – Assemblea

L'Assemblea, costituita dagli Associati maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con le quote, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

In sede ordinaria:

- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori e dei Proviviri;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sugli appelli in ordine al diniego di ammissione del socio o sui provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione e di cui al presente Statuto.

In sede straordinaria:

- deliberare le modifiche allo Statuto;

-autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del suo patrimonio, nominando i liquidatori.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni, dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. aumentabili a centottanta giorni in caso di giustificato motivo

L'esercizio ha durata dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo può altresì stabilire una durata diversa dell'esercizio sociale.

Il Presidente potrà altresì convocare l'assemblea dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o obbligatoriamente quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede sociale e/o sito web dell'Associazione e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica, ordinaria, fax o telegramma almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati onorari, sostenitori e ordinari maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con il pagamento delle quote sociali che risulteranno iscritti all'associazione da almeno un mese.

Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non potrà, comunque, rappresentare più di un Associato.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria per decidere riguardo lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 cc.

Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al comma 6, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati.

L'Associato che intende candidarsi a cariche sociali dovrà presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l'indicazione della carica alla quale è candidato almeno dieci giorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 12 – Audio/video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Il foglio delle presenze dovrà essere predisposto nel luogo dove è presente il Presidente e il Segretario e dovrà contenere i nominativi degli intervenuti e indicare espressamente i partecipanti audio/video collegati.

E' in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero di membri, variabile da quattro a otto secondo la deliberazione dell'Assemblea che li elegge.

I Consiglieri, eletti, eleggeranno tra gli stessi il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

Qualora, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

In caso di mancanza del Presidente, dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere a nuova elezione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituito acquisisce tutti i poteri ed i doveri riservati dal presente Statuto al Presidente.

Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.

La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'Associazione.

La revoca è effettuata su deliberazione dell'Assemblea (convocata secondo le norme che seguono) e deve essere notificata per raccomandata e/o PEC all'intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato; l'Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. In ipotesi di richiesta da parte di almeno un terzo dei consiglieri, il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro otto giorni dalla ricezione della richiesta: in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente il Consiglio potrà essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta almeno metà dei suoi membri;

Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente, o di persona da egli espressamente delegata, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori (se nominato) con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione, da parte dell'interessato, almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data fissata.

In caso di urgenza, i giorni potranno ridursi a 3 (tre).

Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 12 dello Statuto.

Sarà peraltro validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria, con la presenza del Collegio dei Revisori (se nominato).

Adempite le formalità suddette il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori (se nominati).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare le linee programmatiche dell'attività sportiva, in conformità dello Statuto e delle direttive dell'Assemblea dei soci;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

- f) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- g) provvedere all'emanazione dei regolamenti interni;
- h) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- i) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione
- j) stabilire l'ammontare delle quote sociali ed eventuali riduzioni;
- k) decidere sulle domande di ammissione ad Associato secondo quanto previsto dall'art. 8, sulle istanze degli Associati e su quanto altro necessario per il buon andamento della vita sociale;
- l) autorizzare la frequenza all'Associazione di atleti "non Associati " stabilendo la modalità di detta frequenza;
- m) decidere sulla ratifica degli atti d'urgenza del Presidente;
- n) adottare provvedimenti disciplinari;
- o) decidere in merito alle modalità per dichiarare morosi gli Associati non in regola con il pagamento delle quote sociali e sull'eventuale allontanamento degli stessi dal Club. Tali modalità, per essere applicabili, dovranno essere uguali per tutti e notificate agli Associati al momento dell'emanazione, o dell'iscrizione, e delle successive variazioni.
- p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 15 – Il Presidente - Rappresentanza dell'Associazione

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

Il Presidente, inoltre:

- a. vigila sull'esecuzione delle delibere;
- b. dirige le Assemblee;
- c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- d. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso, le deliberazioni adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio alla prima riunione;

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 16 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori se nominato nell'Assemblea è composto da tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di statuto.

Il Collegio relazionerà al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea annualmente sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

Articolo 17 – Esercizi Sociali

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato; il rendiconto economico finanziario dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai rendiconti economici finanziari delle società per azioni. Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 18 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo. La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea (con la maggioranza di cui all'art. 21 Codice Civile) che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del o dei Liquidatore/i ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19– Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS.

Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Macerata

Articolo 20 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma, del CONI e delle leggi vigenti in materia di Associazioni.